

ACCORDO QUADRO TINTEGGIATURE CHIARIMENTI

Quesito n.1

Con la presente la scrivente imprese chiede la possibilità di partecipare alla gara possedendo l'iscrizione SOA alla Cat. OG1 considerata categoria generale per le opere di costruzione e manutenzione.

Risposta

Le qualificazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura sono indicate al punto 3 del bando di gara, e precisamente:

- Categoria prevalente OS7, classifica II, per € 300.000,00=;
- Scorporabile e subappaltabile nei limiti di legge OG2 per € 100.000,00=. Con riferimento alla quale viene richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del D.P.R. n.207/2010, fermo restando comunque la possibilità di avvalersi dell'attestazione SOA classifica I, ove conseguita.

Quesito n.2:

Si chiede se si può partecipare alla gara in AVVALIMENTO, per potersi avvalere delle categorie a qualificazione obbligatoria, OS7 e OG2, non essendone in possesso.

Risposta

Il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesto per la partecipazione alla presente procedura può essere soddisfatto attraverso il ricorso all'istituto giuridico dell'avvalimento, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti indicati dall'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 ai cui contenuti si rinvia.

Quesito n.3

La nostra impresa possiede la qualificazione OS7 - class. I, considerando l'incremento del 20% introdotto dal comma 2 dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 possiamo partecipare alla suddetta procedura senza dover ricorrere ad avvalimento?

Risposta

Come specificamente previsto al punto 3.3. del bando di gara, con riferimento alla categoria prevalente è fatta salva la tolleranza prevista dall'art.61, comma 2, del D.P.R. n.207/2010.

Quesito n.4

In riferimento alla gara in oggetto, la presente per chiedere se per il punto 3 del disciplinare dichiarazione art. 80, c'è un modulo predefinito oppure se bisogna copiare su carta intestata il punto 1 dell'allegato 2 inserito in gara.

Chiedo inoltre se gli allegati devono essere riportati tutti su carta intestata o no.

Risposta

Per il punto n.3 del disciplinare di gara non è stato predisposto un modulo predefinito; è possibile copiare il punto 1 dell'allegato n.2. Si ricorda che tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati al paragrafo n.1 punto n.3 del disciplinare di gara solo se diversi dal soggetto che ha sottoscritto l'allegato n.2. Non è necessaria la carta intestata: i documenti presentati ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa o da persona munita dei poteri di firma e corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Quesito n.5

Siamo in possesso della cat OS7 CL II ma non della Cat OG2 cl 1 ed in caso di aggiudicazione intendiamo subappaltare totalmente i lavori in categoria OG2.

Dobbiamo comunque attestare, secondo quanto previsto dall'allegato 2 (P. 2 delle dichiarazioni aggiuntive), il possesso dei requisiti art. 90 del DPR 207/2010?

Risposta

La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR n.207/2010 (alternativa al possesso della SOA classifica I) ai fini della qualificazione nella categoria OG2 andrà dichiarata ove tali requisiti siano effettivamente posseduti dall'impresa concorrente; in difetto, si dovrà costituire o un RTI di tipo verticale o subappaltare in toto le citate lavorazioni (in tale caso, l'impresa dovrà possedere i requisiti in proprio nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oggetto dell'accordo quadro). L'eventuale intenzione di subappaltare le lavorazioni nella categoria OG2 andrà manifestata nella dichiarazione sostitutiva.

Allo scopo di agevolare gli operatori economici nella presentazione delle offerte si è provveduto ad integrare in tal senso la modulistica.

Quesito n.6

Nell'Allegato 2 p. 4 si richiede che non sussistano determinate situazioni, tra cui (lett. "i") che l'operatore è in regola in relazione agli obblighi art 17 l 12/03/99.

Si tratta di un errore?

Risposta

Si tratta di un refuso di battitura, con riferimento al quale si è provveduto ad aggiornare opportunamente la modulistica.

Quesito n.7

In relazione alla procedura di gara citata in oggetto, siamo con la presente a porre i seguenti quesiti relativi alla cauzione provvisoria:

1) chiediamo conferma di poter presentare cauzione provvisoria digitale come da Codice dell'Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n.82 del 2005 (cauzione contenente tutte le clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dall'impresa e presentata su supporto informatico CD-ROM).

2) se la cauzione necessita di autenticata notarile;

Risposta

E' possibile presentare cauzione provvisoria digitale secondo le disposizioni e le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale, e precisamente attraverso la produzione del documento informatico firmato digitalmente registrato su supporto informatico ovvero attraverso la presentazione di copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente; in tale ultimo caso, la conformità della copia all'originale in tutte le sue componenti deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Quesito n.8

In relazione alla procedura di gara citata in oggetto, siamo con la presente a porre il seguente quesito relativo alla corretta compilazione dell'allegato 2 :

Nell'Allegato 2) punto 4 lettere i) ed J)

per dichiarare quanto seguito indicato:

i. *Di non essere assoggettatoin quanto ha alle proprie dipendente un numero di lavoratori inferiore a 15. (n.7 lavoratori)*

j) *l'operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317](#) e [629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152.*

cosa dobbiamo indicare nel modello da voi predisposto?

Risposta

Con riferimento alla lettera i) si invita a far riferimento alla risposta al precedente quesito n.6; con riferimento al punto j) il modulo predisposto indica l'insussistenza di tale condizione preclusiva.

Quesito n.9

Buongiorno, in merito alla gara d'appalto in oggetto, essendo l'Impresa i possesso delle categorie OG1 e OG2, si chiede se sia possibile la partecipazione con la categoria OG1 al posto della OS7.

Risposta

Come indicato nel bando di gara, la classificazione dei lavori ai fini della qualificazione richiesta per la partecipazione alla gara è la seguente:

Descrizione	Categoria	Classifica	Importo (con oneri)	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Finiture di opere generali di natura edile	OS7	II	€ 300.000,00	Prevalente	Nei limiti di legge
Interventi di manutenzione a immobili sottoposti a tutela	OG2	requisiti art.90 dpr 207/2010 ovvero classifica I	€ 100.000,00	Scorporabile	SI

In merito alla possibilità di partecipare con la qualificazione OG1 in luogo della OS7 si precisa che l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS. Questo fatto non può tuttavia comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbimento, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzate OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di tale principio condurrebbe allo stravolgimento dell'articolazione delle categorie di opere generali ed in categorie di opere specializzate.

L'ANAC in più occasione ha espresso il proprio avviso negativo sulla possibilità di ritenere applicabile in ogni caso il suddetto principio di assorbimento; avviso positivo è stato espresso soltanto nel caso della categoria generale OG11 rispetto ad alcune categorie specializzate.

Giova sul punto rilevare che l'AVCP con determinazione n.8/2002, se da un lato, consente che ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 – nel caso in cui prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6, OS7 e OS8, possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nelle categorie di opera generale OG1, dall'altro richiede espressamente, al fine di evitare future contestazioni, che tale possibilità sia specificamente prevista dal bando che, come noto, costituisce lex specialis di gara.

Tale previsione di equipollenza non è prevista nella lex specialis; di conseguenza non possono partecipare alla presente procedura le imprese qualificate nella sola categoria OG1.

Pavia, 24 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Flavio Ferlini

Quesito n. 10

La dichiarazione al punto 3 del disciplinare di gara deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente?

Risposta:

Come indicato al punto 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione di cui al comma 1 del medesimo articolo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

All'uopo si è provveduto a specificare quanto sopra nel disciplinare di gara e nel modello di dichiarazione sostitutiva.

Quesito n. 11

Quali voci tra quelle indicate nell'allegato 7 – prospetto dettagliato – sono riconducibili alla cat. OG2?

Risposta:

Trattandosi di accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, non è al momento possibile stabilire precisamente quali lavorazioni e in quali quantità, saranno riconducibili alla categoria OG2 e quali alla categoria OS7. I lavori verranno disposti in base alle necessità dell'Ateneo che si manifesteranno nel corso dell'anno. Il modulo per la presentazione dell'offerta economica è stato composto in via indicativa in base allo storico degli interventi.

Le lavorazioni relative alle pitture intumescenti non saranno riconducibili alla categoria OG2, viceversa tutte le altre lavorazioni indicate nel modulo offerta economica potranno essere riconducibili alla categoria OG2.

Quesito n. 12

Si chiede conferma se la cat. OS7 è surrogabile/assimilabile alla cat. OG1, come previsto dalle disposizioni ANAC.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito n. 9.

Quesito n.13

In relazione alla gara di cui all'oggetto, per la SANZIONE PECUNIARIA che solitamente dichiaro sulla cauzione provvisoria, che importo devo indicare?! L'uno per mille?

Risposta

Nella presente procedura trovano applicazione le vigenti disposizioni normative in materia di soccorso istruttorio; la sanzione pecuniaria che la stazione appaltante potrà comminare sarà pari all'uno per mille dell'importo a base di gara.

Quesito n.14

In merito ai lavori indicati in oggetto, la scrivente impresa, chiede i seguenti chiarimenti sugli allegati 6 e 7 (moduli per la predisposizione dell'offerta):

1. nell'allegato 6 viene chiesto di indicare la terna dei subappaltatori. Va indicata obbligatoriamente a pena di esclusione?
2. nell'allegato 7 (prospetto dettagliato), nelle colonne 6 e 7, dobbiamo ricavare i prezzi unitari comprensivi del costo per il personale ed indicarli in cifre ed in lettere e poi di conseguenza ribassarli all'importo che intendiamo offrire? inoltre, nella colonna 10, dobbiamo indicare la percentuale dell'incidenza della manodopera per ogni singolo prezzo?

Eventuali errori nella compilazione dell'allegato 7 sono da considerarsi motivo di esclusione dalla procedura?

Risposta

Nelle colonne "6 e 7" del file .pdf o "F e G" del file excel deve essere indicato in cifre e in lettere l'importo unitario offerto per ciascuna lavorazione comprensivo di costo del personale.

Nelle colonne "8 e 9" del file .pdf o "H e I" del file excel vanno riportati il costo unitario moltiplicato per la quantità di ciascuna lavorazione comprensivo di costo del personale.

Nella colonna "10" del file .pdf o "J" del file excel deve essere riportata l'incidenza della manodopera per ciascuna lavorazione.

Ai fini dell'aggiudicazione si farà riferimento all'allegato n.6; eventuali errori materiali nella compilazione dell'allegato 7 non sono da considerarsi motivi di esclusione della procedura. La compilazione del citato modulo risulta essere propedeutica e funzionale al successivo avvio di un

procedimento finalizzato alla verifica di anomalia o di congruità dell'offerta che si dovesse rendere eventualmente necessario sulla base degli esiti della gara.

Quesito n.15

Nell'allegato n. 6 viene chiesto di indicare la terna di subappaltatori. Chiediamo se sia obbligatorio indicarne i nominativi in quanto l'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 indica l'obbligo solo per gli appalti il cui importo sia pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) dello stesso D.Lgs. ed il presente appalto risulta essere sotto soglia per l'applicazione del citato Decreto.

Risposta

L'indicazione della terna dei subappaltatori non è necessaria in quanto appalto sotto soglia; allo scopo, si è provveduto a rettificare l'errore materiale contenuto nell'allegato n.6.

Quesito n.16

E' possibile, in caso di soggetti cessati, che rilasci la dichiarazione circa le cause d'esclusione in nome e per conto loro il Legale Rappresentante?

Risposta

Per esigenze di economicità del procedimento tale dichiarazione potrà essere effettuata dal legale rappresentante; restano ferme le responsabilità civili, penali e amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci.

Quesito n.17

Con la presente siamo a chiedere conferma della possibilità di partecipazione alla gara d'appalto di cui all'oggetto, che da bando prevede come categorie "OS7 II ed OG2 I", con il solo avvalimento della categoria OS7 II, subappaltando interamente la categoria OG2 come previsto dal bando.

Risposta

E' ammesso avvalimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.89 del D.Lgs. n.50/2016; con riferimento al subappalto nella categoria OG2 si ribadisce che, come previsto da bando, Le lavorazioni relative alle opere scorporabili o subappaltabili (cat. OG2 per l'importo di € 100.000,00=.) non potranno essere eseguite direttamente dall'impresa qualificata per la sola categoria prevalente se priva della relativa adeguata qualificazione. E' fatto pertanto obbligo per l'impresa qualificata per la sola categoria prevalente di costituire un RTI di tipo verticale con mandante qualificata in OG2 ovvero di subappaltare in toto le lavorazioni relative a tale categoria; in questo caso, però, l'impresa concorrente deve possedere i requisiti in proprio nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oggetto dell'accordo quadro.

Pavia, 8 settembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Flavio Ferlini